

1.Cenni normativi

Coloro che richiedono la cittadinanza italiana per matrimonio o unione civile devono essere a conoscenza dei doveri nei confronti della Repubblica italiana, primi fra tutti l'adesione ai valori nazionali e l'irreprensibilità della condotta.

L'acquisto della cittadinanza italiana da parte del coniuge straniero o apolide che abbia contratto matrimonio con cittadino italiano a partire dal 27 aprile 1983 è attualmente regolato dalla Legge 5 febbraio 1992 n. 91 (artt. 5, 6, 7 e 8) e successive modifiche.

Le richieste di cittadinanza italiana possono essere presentate anche da parte del cittadino o della cittadina stranieri che hanno costituito un'unione civile con cittadino/a italiano/a trascritta nei registri dello stato civile del Comune italiano (D. Lgs. 5, 6 e 7/ 2017).

Il coniuge/parte dell'unione civile straniero può acquistare la cittadinanza italiana su domanda, in presenza dei requisiti stabiliti dalla normativa vigente, come spiegato nelle sezioni successive.

Riferimenti normativi:

[Legge N.123 del 21 aprile 1983](#)

[Legge N. 91 del 5 febbraio 1992](#)

Decreti legislativi N. [5](#), [6](#) e [7](#) del 19 gennaio 2017

[Decreto Legge N. 113 del 4 ottobre 2018 \(decreto sicurezza\), convertito dalla Legge N.132 del 1 dicembre 2018](#)

[Decreto Legge N. 130 del 21 ottobre 2020, convertito dalla Legge N. 173 del 18 dicembre 2020](#)